



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Regolamento e relativa informativa sulle attività di valutazione e autovalutazione della Ricerca condotte attraverso il Sistema CRUI/Unibas

Premesso:

che nel 2017 la CRUI in collaborazione con l'Università della Basilicata ha avviato un progetto per il supporto alle procedure di autovalutazione della ricerca da parte degli Atenei.

Viste:

- La legge di previsione dello Stato per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019 – L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 339 ha stabilito "lo svolgimento con cadenza quinquennale della valutazione della qualità della ricerca delle Università e degli Enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto MIUR, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione e diretto a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del suddetto decreto"
- La delibera del consiglio di amministrazione del 6 Agosto 2019 (prot. n. 76852 del 08/08/2019) con la quale è stato autorizzato il Magnifico Rettore alla sottoscrizione della lettera di adesione al sistema per la valutazione della produzione scientifica degli atenei Crui/Università della Basilicata, facendo gravare la somma di 14.142,00 € sul CA.04.40.04.02 Software che presenta la relativa copertura

Considerato:

- che il bando relativo alla VQR 2015-2019 sarà emanato entro il 31 Marzo 2020 e che tale esercizio di valutazione avrà importanti ricadute sulla ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)
- che il "Sistema di Supporto per la Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei CRUI/UniBas" consente tra l'altro di calcolare anche indicatori di tipo VQR-Like sui prodotti della ricerca i cui metadati vengono acquisiti automaticamente da IRIS attraverso la relativa API REST

- che ai sensi della normativa vigente l'Ateneo intende utilizzare il sistema per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di autovalutazione e di valutazione esterna della ricerca tramite il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli e delle strutture di ricerca dell'Ateneo (dipartimenti, aree di valutazione, settori scientifico-disciplinari, settori concorsuali, o altri aggregati di soggetti individuati dall'Ateneo).
- che l'Ateneo può sfruttare tale sistema al fine di individuare i migliori prodotti VQR 2015-2019 dei settori bibliometrici;
- che il funzionamento e lo svolgimento del servizio che da esso deriva, effettuato per conto dell'Ateneo dall'Università degli Studi della Basilicata, ricomprende ed è basato anche sul trattamento di dati personali di cui l'Università degli Studi di Messina è titolare ai sensi dell'art. 1 par. 7 del Regolamento Generale EU per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016, con gli obblighi e le responsabilità specificatamente diretti per il titolare del trattamento;
- che l'Università degli Studi della Basilicata dichiara di possedere garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate - anche sotto il profilo della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita - affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi della Basilicata intendono regolare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia, e nello specifico, in accordo e in applicazione del Regolamento Europeo Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;
- che l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 prevede espressamente che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (l'Ateneo) siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, che disciplini la materia, che descriva le caratteristiche del trattamento e, in particolare, le istruzioni impartite dal Titolare per l'esecuzione dello stesso;
- che nel documento di designazione proposto sono riportate la descrizione del trattamento e le istruzioni vincolanti definite dall'Ateneo per l'Università degli Studi della Basilicata;
- che la nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto del contratto di utilizzo del sistema, compresi gli eventuali rinnovi dello stesso, relativi ai servizi erogati dall'Università degli Studi della Basilicata e limitatamente connessi al suddetto sistema di supporto, in favore dell'Ateneo, ovvero fino alla cessazione delle attività di elaborazione e di trattamento specificatamente richieste, o alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte dell'Università degli Studi di Messina;

- che la designazione non comporta alcun diritto per UniBas ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante alla stessa in virtù delle relazioni contrattuali esistenti;
- che ai sensi del Regolamento, gli indicatori relativi alla produzione scientifica di ciascun soggetto valutato sono visibili esclusivamente all'interessato e non sono consultabili da soggetti terzi se non subordinatamente a specifica autorizzazione dell'interessato.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- di adottare il Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" impostato sullo schema promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata;
- di designare - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - nel quadro delle relazioni contrattuali connesse all'utilizzo - l'Università degli Studi della Basilicata quale Responsabile del trattamento di dati personali, eseguito per conto dell'Ateneo.

Allegati:

1. Regolamento di Ateneo per le Attività di Valutazione e Autovalutazione della Ricerca basate sul "Sistema di Supporto alla Valutazione della Produzione Scientifica degli Atenei" promosso dalla CRUI e dall'Università degli Studi della Basilicata
2. Informativa resa ai sensi dell'art. 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679/UE
3. Nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea